

# Fuorigioco da 2.500 euro

## La soglia che non va raggiunta nei trasferimenti al portatore

PAGINE A CURA DI  
**Luigi Ferrajoli**

**I**l legislatore ha affrontato a più riprese la disciplina dei limiti di operatività della gestione del contante e dei titoli al portatore, onde spingere il sistema verso forme alternative che garantiscano la tracciabilità dei flussi di denaro. L'ultimo intervento è stato quello dell'articolo 2, comma IV, del Dl 138/2011, convertito in legge 148/2011. Secondo il nuovo testo dell'articolo 49 del Dlgs 231/2007, è vietato il trasferimento, tra soggetti diversi, di denaro contante, di libretti al portatore o di titoli al portatore quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.500 euro. Va segnalato, peraltro, che è in atto una discussione per abbassare ulteriormente la soglia a 500 euro (si veda Il Sole 24 Ore del 31 ottobre scorso).

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 2.500 euro devono contenere l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiali sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario con la clausola di non trasferibilità; per importi inferiori a 2.500 euro il cliente della banca può richiederne, per iscritto, il rilascio senza la clausola di non trasferibilità. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 2.500 euro ed è ormai scaduto il termine (30 settembre 2011) per estinguere i libretti con saldi pari o superiori a tale limite o per ridurre il saldo entro tale soglia.

### IL QUESITO



**Vorrei sapere con esattezza quali sono i criteri fissati dalla manovra di Ferragosto in materia di antiriciclaggio. Oltre ai trasferimenti in contante, quali altre forme sono vietate oltre una determinata soglia? Qual è il trattamento per i libretti al portatore? E per gli assegni bancari e postali? È vero che anche professionisti come i commercialisti e gli avvocati sono tenuti ad adempimenti che consistono in segnalazioni legate all'attività dei loro clienti?**

F. F. - PIACENZA



Nel fascicolo con la copertina blu, le risposte in materia di antiriciclaggio, accertamento/contenzioso, riscossione, banche e clienti, controversie legali

### Divieto di frazionamento

Il valore dell'operazione va inteso come valore complessivamente da trasferire in unica soluzione, anche cumulando diverse tipologie di mezzi di pagamento al portatore. Con la nota del 12 giugno 2008 il ministero dell'Economia e delle finanze ha chiarito che nel caso di più trasferimenti, ognuno di importo inferiore alla soglia di legge (allora pari a 12.500 euro), ma complessivamente di ammontare superiore, nessun cumulo si realizza se il frazionamento risulta connesso all'operazione stessa (come in un contratto di somministrazione) o conseguenza di un preventivo accordo fra le parti. La nota ha richiamato, inoltre, il parere 1504/95 del Consiglio di Stato secondo cui è comunque potere di discrezione dell'amministrazione valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione.

A oggi si possono quindi effettuare pagamenti frazionati inferiori a 2.500 euro (a fronte di importi complessivamente di importo pari o superiori a tale cifra) a condizione che tali frazionamenti non vengano realizzati al fine di introdurre sul mercato proventi di attività illecite; per esempio, risulta ammissibile il pagamento di una fattura per 10mila euro ove il contratto preveda cinque rate da 2mila euro con rimesse a 30, 60 e 90 giorni, o il pagamento di un'autovettura per 9mila euro con quattro rate in contanti di 2mila euro ognuna e una di mille euro.

I divieti previsti dall'articolo 49 del Dlgs 231/2007

hanno una portata generale e si applicano a tutti i cittadini a prescindere dall'attività svolta; la nuova soglia interessa particolarmente anche i professionisti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai, revisori contabili eccetera) perché se, in relazione alle attività svolte su incarico dei clienti, hanno acquisito conoscenza di infrazioni dei divieti, hanno l'obbligo di comunicarlo entro 30 giorni al ministero dell'Economia e delle finanze per la relativa contestazione.

### Sanzioni più alte

L'articolo 20 del Dl 78/2010 ha integrato l'articolo 58 del Dlgs 231/2007 in materia di sanzioni prevedendo:

- a) l'innalzamento a 3mila euro della soglia minima delle sanzioni per tutti i tipi di violazione;
- b) l'aumento di cinque volte della sanzione minima in tutti i casi in cui ci sia stato un trasferimento di denaro per importi superiori a 50mila euro;
- c) l'aumento del 50% della sanzione minima e massima per le violazioni per importi superiori a 50mila euro relative al possesso di libretti di deposito bancari o postali con saldo oltre soglia.

### Black list «specifica»

L'articolo 36 del Dl 78/2010, modificando l'articolo 28 del Dlgs 231/2007, ha introdotto anche un nuovo obbligo per intermediari finanziari e professionisti che si trovano a operare in relazione ai cosiddetti "paradisi fiscali", ossia quello di astenersi dall'instaurare un rapporto continuativo o dall'ese-

guire prestazioni professionali oppure, ancora, di porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sedi nei Paesi individuati da un decreto che dovrà essere emanato dal ministero dell'Economia e delle finanze sulla base del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o, ancora, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale. Il medesimo obbligo vale pure nei confronti delle altre entità giuridiche aventi sede negli Stati individuati dal decreto in questione di cui non è possibile individuare il titolare effettivo e verificarne l'identità. Il decreto dovrà anche stabilire le modalità applicative del nuovo obbligo, mentre sono già state previste sanzioni per il mancato rispetto (articolo 57 comma 1-ter del Dlgs 231/2007).

Con il Dm del 28 settembre 2011, poi, il ministero ha individuato la "white list": l'elenco degli Stati e territori extracomunitari che hanno adottato una normativa antiriciclaggio equivalente a quella vigente nella Ue (direttiva 2005/60/CE), grazie a cui è consentito procedere in via agevolata all'adeguata verifica della clientela mediante l'attestazione di terzi soggetti anche in assenza del cliente. Tali Stati sono Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, India, Giappone, Corea del Sud, Messico, Russia, Singapore, Usa, Sudafrica e Svizzera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA